

COMMISSIONE VII

DIFESA

27.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	139
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PEDINI ed altri; senatori PIERACCINI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo (<i>Testo unificato, modificato dalle Commissioni riunite III e IV del Senato</i>) (27-B)	139
PRESIDENTE	139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
DE MEO	145
D'IPPOLITO	141
GUI, <i>Ministro della difesa</i>	141, 142
PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	145
RUFFINI, <i>Relatore</i>	140, 141
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	145

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Storchi sostituisce per la discussione del provvedimento n. 27-B il deputato Palmitessa.

Discussione della proposta di legge Pedini ed altri; senatori Pieraccini ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni riunite III e IV del Senato*) (27-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pedini, Zaccagnini, Buffone, Colleselli, Miotti Carli Amalia, Radi, Savio Emanuela, Storchi e dei senatori Pieraccini, Banfi, Tolloy, Formica, Iannelli, Arnone, Zannier, Minnocci: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo ».

Come i colleghi ricordano la nostra Commissione, nella seduta del 19 febbraio 1969, ha approvato con modifiche la proposta di legge Pedini ed altri; successivamente le Commissioni permanenti III (Affari esteri) e IV

La seduta comincia alle 16,15.

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

(Difesa) del Senato, in riunione comune, hanno approvato nella seduta del 17 dicembre 1969 un testo unificato della proposta di legge Pedini e della proposta di legge senatore Pieraccini. L'onorevole Ruffini ha facoltà di riferire sul testo unificato pervenuto dal Senato.

RUFFINI, *Relatore*. Come è a tutti noto, con la legge 8 novembre 1966, n. 1033, si è sancita l'equiparazione del servizio militare prestato in patria con il servizio di cooperazione tecnica prestato in modo continuativo per due anni in via di sviluppo.

È, pertanto, quasi inutile sottolineare l'importanza morale e sociale della legge approvata tre anni fa. Brevemente ricorderò che caratteristica di detta legge è lo spirito di solidarietà umana che, come impegno personale e morale, ha un valore superiore all'impegno finanziario a favore dei paesi sottosviluppati. In fondo la legge interpreta l'inquietudine dei giovani d'oggi, il loro desiderio di essere presenti ed utili con la loro azione in uno spirito di solidarietà universale incanalando in modo positivo queste loro inquietudini, questi loro turbamenti.

Già dal momento della sua approvazione si disse che la legge aveva carattere sperimentale e fu quindi approvata con riserva di vederne sul piano pratico la concreta attuazione. Successivamente fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323, che stabiliva in cento unità all'anno l'aliquota dei giovani italiani che avrebbero potuto essere esonerati dal servizio militare per prestare questo servizio di cooperazione ai paesi in via di sviluppo. Il decreto tuttavia non riuscì a superare alcune difficoltà di applicazione, tanto è vero che vi è stato un notevole divario tra le domande presentate e le domande che poi sono state o potevano essere comunque accolte; inoltre presentava insufficienze in ordine al reperimento, alla selezione, alla preparazione e al controllo del lavoro dei nostri giovani all'estero.

In conseguenza di queste insufficienze l'onorevole Pedini presentò, con altri colleghi, una proposta di legge che è stata già approvata da noi il 19 febbraio 1969. La proposta di legge Pedini presentava alcune note caratteristiche che voglio qui ricordare. La prima era quella di comprendere nei due anni di servizio ininterrotto anche un mese a titolo di riposo. La seconda era il riconoscimento, ai fini della valida prestazione del servizio di assistenza, di nuovi organismi internazionali

oltreché quelli già previsti dalla legge n. 1033 dell'8 novembre 1966. Detta proposta di legge recitava all'articolo 2: « L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ». Precedentemente la legge limitava detta prestazione di servizio di assistenza tecnica soltanto ai paesi che avessero accordi con l'Italia.

L'articolo 3 della proposta di legge Pedini prevedeva tutta una serie di modalità (ed in particolare la costituzione di una Commissione interministeriale, con sede presso il Ministero degli affari esteri) per la presentazione delle domande, il loro accoglimento e così via. Questo articolo copriva una lacuna della legge precedente.

Passata al Senato dopo l'approvazione della Camera, la proposta di legge fu unificata (dal punto di vista procedurale) con quella n. 518, di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, proposta di legge, quest'ultima, che praticamente riprendeva il progetto Pedini e che fu presentata alcuni giorni dopo l'approvazione da parte della Camera della proposta di legge Pedini.

Il Senato ha approvato questo nuovo testo che ora ci viene rimandato e di cui io mi permetto di raccomandare l'approvazione senza ulteriori modifiche o emendamenti. Desidero sottolineare solo le integrazioni più importanti che oggi sono sottoposte al nostro esame.

La prima modifica che il Senato ha apporato e che ritengo accettabile è quella relativa all'articolo 1 concernente l'aumento da un mese a 45 giorni del periodo di licenza da computarsi nei due anni di servizio ininterrotto prestato presso paesi in via di sviluppo.

Anche la modifica dell'articolo 6, mi pare molto importante perché riguarda il trattamento economico, previdenziale e assistenziale dei nostri giovani che prestano questo servizio. Noi tutti sappiamo infatti che vi sono stati dei piccoli inconvenienti a questo riguardo, cioè che alcuni giovani hanno avuto l'impressione di poter essere oggetto di sfruttamento da parte di industrie che operano nei paesi in via di sviluppo; noi non possiamo quindi sottovalutare l'importanza sociale di questa norma che praticamente tutela dal punto di vista economico detti giovani.

Importante anche l'articolo 7 che stabilisce il diritto di questi giovani alla conservazione

del posto di lavoro in conformità al diritto che avrebbero avuto ove avessero prestato il servizio militare.

Un'altra norma che mi pare molto importante è quella relativa all'articolo 4, perché toglie quel limite rigido dei cento posti all'anno che erano previsti prima; detta norma non pone alcun limite al numero dei suddetti posti, salvo quello indiretto che deriva dalla spesa di cui all'articolo 10, cioè dallo stanziamento dei 400 milioni da parte del Ministero degli affari esteri per l'attuazione del provvedimento; tale stanziamento rende il limite stesso più elastico in rapporto da un lato alle esigenze di difesa da parte dello Stato italiano, e dall'altro alle esigenze del programma di aiuti ai paesi in via di sviluppo.

L'articolo 5 prevede poi delle modalità più precise per chiedere e ottenere la dispensa dal servizio militare, e infine l'articolo 9 rende più attivo il compito e le funzioni del Ministero degli affari esteri, in particolare nell'applicazione di questa legge. Con riferimento a questo articolo si porrà un problema importante, cioè quello delle attrezzature del Ministero degli affari esteri, perché molto spesso noi attribuiamo ai ministeri dei nuovi compiti senza preoccuparci di vedere se essi siano in grado di adempiervi.

Infine vorrei sottolineare per completezza di esposizione sia pure sommaria, che la legge 28 marzo 1968, n. 380, prevedeva dei programmi di collaborazione tecnica nel quadro dei rapporti bilaterali con i paesi in via di sviluppo attraverso un più cospicuo invio di nostri esperti: si trattava di un'opera di collaborazione su piani altamente specializzati e qualificati. L'articolo 8 del testo unificato, che il Senato ci manda per l'approvazione definitiva, mira ad operare una saldatura tra quei programmi tecnici e specializzati con le esigenze della legge 1033, poi successivamente modificata. Con la legge n. 380 del 1968 si è nell'ambito di una cooperazione altamente specializzata, mentre con la legge n. 1033 del 1966 ci si muove nell'ambito di una cooperazione più modesta, ma importante e ai fini dei risultati ottenuti per i paesi in via di sviluppo, e per la sensibilità che riusciamo a dare ai nostri giovani, tenendo presente che si tratta di una legge che non mira a trovare una alternativa al servizio militare, ma piuttosto a sottolineare l'esigenza di cooperazione su un piano internazionale di fratellanza umana che solo indirettamente comporta la sostituzione di questo servizio civile al servizio militare che dovrebbe essere prestato in patria.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Commissione bilancio, con lettera in data 28 gennaio, ci ha comunicato che, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, nulla osta all'approvazione del provvedimento di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

D'IPPOLITO. Abbiamo già espresso il nostro consenso in occasione della discussione della proposta di legge Pedini. Siccome le modificazioni apportate dal Senato non alterano le caratteristiche fondamentali della legge, anzi le migliorano, riconfermo a nome del gruppo comunista il parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUI, Ministro della difesa. Non ho che da esprimere il consenso del Governo alla proposta di legge.

Il relatore ha già illustrato le ragioni del provvedimento; forse si può dare alla Commissione qualche altra notizia sullo stato di attuazione della legge precedente.

Come loro sanno, la legge non ha avuto una larga applicazione sia per difficoltà intrinseche e sia perché si trattava di una novità e di una iniziativa che non è ancora entrata nella coscienza di una larga parte del paese e nella tradizione.

Dal novembre 1966 ad oggi le domande sono state 134. Di queste 85 sono state accolte, 19 sono all'esame dei due Ministeri, affari esteri e difesa, e 30 non sono state accolte perché non c'erano le risposonde ai requisiti previsti dalla legge.

I giovani che hanno fatto la domanda (e questo è un dato da ricordare), sono nella stragrande maggioranza provvisti di laurea o di diploma di scuola media superiore. Ce ne sono soltanto 3 provvisti di attestato di qualificazione professionale; 2 sono laureati in matematica, 14 in ingegneria, 9 in architettura, 3 in scienze geologiche, 4 in medicina e così via; 29 i diplomati di scuola media superiore; e forse anche questo è un elemento che deriva dalla configurazione della legge e dalla qualità delle persone che si rendono conto di questa possibilità ed hanno i requisiti richiesti per poter andare a lavorare all'estero. I paesi verso cui si rivolge l'attenzione di questi giovani sono prevalentemente quelli del terzo mondo, ma con grandissima prevalenza l'Africa. Un giovane ha espresso la preferenza per

la Bolivia, due per il Brasile, due per l'Ecuador ma tutti gli altri sono per l'Africa. Vi sono due nuclei consistenti in Somalia e in Tunisia, altre presenze isolate in Algeria, Congo, Etiopia, Madagascar: cioè tutti paesi africani.

Ora io spero che la legge, così come è stata emendata dalle due proposte Pedini e Pieraccini, possa allargare la possibilità di accesso. Mi auguro quindi che siano molti questi giovani ardimentosi del nostro paese che sfidano molte difficoltà per un'opera di solidarietà umana.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è così modificato: dopo la frase « di almeno due anni continuativamente » sono aggiunte le parole « ivi compreso un mese a titolo di riposo ».

Le Commissioni III e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è aggiunto il seguente comma:

« L'opera di cui all'articolo 1 si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che istituzionalmente operano nel quadro dell'assistenza

tecnica o che abbiano lo scopo di organizzare il servizio volontario e che siano riconosciuti idonei secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 ».

Le Commissioni III e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

L'opera stessa si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro dell'assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Tale riconoscimento può essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovrà essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

I paesi contraenti, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario di cui al secondo comma dell'articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria, verranno determinati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

Ai fini di cui sopra è costituita una Commissione, con sede presso il Ministero degli affari esteri, composta dai rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa. La Commissione potrà sentire i rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario prescelti dal Ministero degli affari esteri ».

Le Commissioni III e IV del Senato lo hanno così modificato:

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto i seguenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al

precedente articolo 3, sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 10.

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato ».

(È approvato).

ART. 6.

Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. — I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle asso-

ciazioni, organismi ed enti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potrà essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma.

I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri ».

(È approvato).

ART. 7.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva ».

(È approvato).

ART. 8.

I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, è regolato a norma del precedente articolo 6.

(È approvato).

ART. 9.

Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti

di cui al predetto articolo 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323.

Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri è assistito da una Commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonché da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri, sentita la Commissione di cui al comma precedente, può concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei alla preparazione dei volontari.

(È approvato).

ART. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura del titolo della proposta di legge n. 27-B nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Modificazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernente " Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiani " ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i citta-

dini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ».

Pongo in votazione il titolo nel testo del Senato:

(È approvato).

L'onorevole de Meo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Difesa, a conclusione della discussione sulla proposta di legge numero 27-B, visti i nuovi compiti che essa affida al Ministero per gli affari esteri (articolo 9),
invita il Governo

a destinare una quota non superiore al quattro per cento dello stanziamento di 400 milioni di cui all'articolo 10 del medesimo progetto di legge, per dotare i servizi competenti delle attrezzature necessarie ».

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero ringraziare il collega De Meo per aver presentato l'ordine del giorno. Infatti lo stanziamento previsto dall'ordine del giorno rappresenta il minimo indispensabile per poter attrezzare il Ministero degli esteri di quel minimo di schedari, informazioni, bollettini e notizie, necessari per adempiere a quelle funzioni che gli sono affidate dalla nuova legge. Accetto, pertanto, l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole de Meo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

DE MEO. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole de Meo e accettato dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

PEDINI ed altri; Senatore PIERACCINI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo » (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni riunite III e IV del Senato*) (27-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Mazzarrino Antonio Franco, Nahoum, Pietrobono, Ruffini, Storchi, Tagliaferri, Vaghi, Vecchiarelli.

La seduta termina alle 16,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO
